

131/11 E-E.

10372



### ORDINANZA

La Corte di Appello di Palermo III sezione  
composta dai Sigg. Magistrati

Dott. Raimondo Loforti

Presidente

Dott. Egidio La Neve

Consigliere

Dott. Daniela Troja

Consigliere

riunita in Camera di Consiglio,

ha emesso la seguente

### ORDINANZA

Letta la richiesta, in data 11/10/2011, avanzata dal Procuratore Generale, con la quale si chiede la revoca, per abolizione del reato, della sentenza emessa da questa Corte, in data 12/1/2009, irrevocabile il 30/9/2010, nei confronti di Ouahib Larbi, condannato per il reato di cui all'art. 14 comma 5 ter D.L.gs n. 286/1998;

Osservato che, effettivamente, la norma di che trattasi deve ritenersi non più prevista dal nostro Ordinamento per sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice, e, quindi, da disapplicarsi perché in contrasto con la direttiva comunitaria, per effetto della sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea del 28.04.2011;

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'L' or similar character.

Rilevato che, per quanto si dirà di seguito, la direttiva citata è applicabile al fatto di colui che, decorso il termine prescritto, di cinque giorni, come previsto dall'ordine di espulsione dal territorio dello Stato che lo riguarda, si intrattiene nel territorio nazionale;

Che, infatti, "La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in particolare ai suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda l'irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo, e che il Giudice nazionale è tenuto a disapplicare le norme incriminanti recate dall'art. 14, commi 5-ter e 5 quater d.lgs. n. 286 del 1998". (Vedi Cass. sentenze nn. 1590/2011; 1594/2011; 1606/2011 del 28 aprile 2011);

Che, peraltro, la Corte di Cassazione ha precisato che "...Ne consegue che gli stati membri non possono introdurre, al fine di ovviare all'insuccesso delle misure coercitive adottate per procedere all'allontanamento coattivo, una pena detentiva, come quella prevista dall'art. 14, comma 5 ter, del decreto legislativo n. 286/1998, solo perché un cittadino di un paese terzo, dopo che gli è stato notificato un ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro e che il termine impartito con tale ordine è scaduto, permane in maniera irregolare nel territorio nazionale. Essi devono, invece, continuare

ad adoperarsi per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio, che continua a produrre i suoi effetti”;

Che, pertanto, in applicazione della fonte primaria del Diritto, il Giudice deve disapplicare ogni disposizione del decreto legislativo n. 286/1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115 e segnatamente l'art. 14 co. 5 ter di tale decreto, come è nel caso in esame, poiché qui è dato ravvisare la ratio della direttiva comunitaria e della sentenza della Corte di legittimità, poiché la ratio della disapplicazione risiede nella priorità, per lo Stato membro, di raggiungere il risultato perseguito, e cioè l'allontanamento del cittadino di un Paese terzo contro il quale sono state disposte misure coercitive, e non di colui che, espulso ed accompagnato alla frontiera, rientra nello Stato membro dal quale era stato materialmente ed effettivamente mandato via ovvero di colui che permane senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine dato dall'Autorità competente, anche a seguito di rigetto della richiesta di riconoscimento dello status di profugo;

Ritenuto, pertanto, che l'istanza deve essere accolta;


P.Q.M.

Revoca la sentenza emessa nei confronti di Ouahib Larbi da questa Corte, in data 12/1/2009, irrevocabile il 30/9/2010, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti consequenziali.

Così deciso in Palermo, il 26 ottobre 2011

Il Consigliere estensore



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

PA

IL CANCELLIERE - B3  
Luisa Duranti

Il Presidente

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

PA

IL CANCELLIERE - B3  
Luisa Duranti